



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di stato dell'economia SECO**  
Direzione del lavoro  
Condizioni di lavoro

Con la partecipazione di:



Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz – IVA  
Association Intercantonale pour la Protection des Travailleurs – AIPT  
Associazione intercantonale per la Protezione dei Lavoratori – AIPL

**suva**

## Guida pratica per i **controlli Covid-19 sui cantieri e nell'industria**

*Versione 3 del 18 gennaio 2021*

### Scopo

Il presente documento intende sostenere la Suva e gli organi esecutivi della Legge sul lavoro (LL) nel precisare il quadro dei controlli e i criteri da applicare, così da creare una base comune che permetta di armonizzare i controlli nel miglior modo possibile. L'autorità che effettua i controlli conserva tuttavia il diritto di prendere una decisione divergente in singoli casi giustificati. In considerazione della situazione specifica, alcuni Cantoni hanno stabilito condizioni più severe che non sono contemplate in questa guida pratica. Il documento, che verrà aggiornato e fornirà risposte a nuove domande, è stato elaborato da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle istituzioni sopra menzionate.

### Basi giuridiche

#### Osservazione preliminare

Gli obblighi dei datori di lavoro a tutela dei loro dipendenti da un contagio da Covid-19 si basano di norma sull'art. 6 della Legge sul lavoro (LL).

#### Disposizioni di legge particolari

Nella Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19, RS 818.102) e nell'Ordinanza del Consiglio federale sulla situazione particolare (RS 818.101.26) sono integrati i provvedimenti per la protezione dei lavoratori. Di seguito sono riportate le disposizioni determinanti.

#### **Art. 4 Legge COVID-19: Provvedimenti di protezione dei lavoratori**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente all'articolo 15.

<sup>2</sup> Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ne affida l'esecuzione agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insaï) e dispone che i relativi costi d'esecuzione siano finanziati attraverso il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali di cui all'articolo 87 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

## **Art. 10 Ordinanza situazione particolare: Provvedimenti di prevenzione**

<sup>1</sup> I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. 1bis Nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questo obbligo non vige per: a. i settori di lavoro in cui può essere mantenuta la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati; b. le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina; c. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

<sup>2</sup> I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno e sui veicoli.

<sup>3</sup> I datori di lavoro rispettano le raccomandazioni dell'UFSP sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi.

## **Art. 11 Ordinanza situazione particolare: Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione**

<sup>1</sup> In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

<sup>2</sup> Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

<sup>3</sup> I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

<sup>4</sup> Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

## **Art.27° Ordinanza 3: Provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio**

<sup>1</sup> Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.

<sup>2</sup> Se non è possibile adempiere da casa gli obblighi lavorativi abituali, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa.

<sup>3</sup> Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

a. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato;

oppure b. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati ulteriori provvedimenti di protezione secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

<sup>4</sup> Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1-3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

<sup>5</sup> Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati. Documenta per scritto i provvedimenti decisi e li comunica in modo adeguato ai

lavoratori.

<sup>6</sup> I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4 o se, per motivi particolari, considerano troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus per sé stessi malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

<sup>7</sup> Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato secondo il capoverso 6, il datore di lavoro li esenta dall'obbligo di lavorare con continuazione del pagamento dello stipendio.

<sup>8</sup> I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

<sup>9</sup> Al diritto all'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus si applica l'articolo 2 capoverso 3<sup>quater</sup> dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020.

<sup>10</sup> Sono considerate particolarmente a rischio le donne incinte e le persone non vaccinate contro il COVID-19 e che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro, obesità.

<sup>11</sup> Le patologie di cui al capoverso 10 sono precisate nell'allegato 7 in base a criteri medici. L'elenco di questi criteri non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.

<sup>12</sup> L'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 7.

<sup>13</sup> Alla protezione generale dei lavoratori si applica l'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020.

## Obblighi dei datori di lavoro

Nel promemoria per i datori di lavoro «Protezione della salute sul posto di lavoro - nuovo coronavirus (COVID-19)», la SECO precisa in particolare l'art. 10 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare con la seguente tabella:

<b>S</b>	<b>S</b> sta per sostituzione, che nel caso del COVID-19 è possibile soltanto tenendosi a sufficiente distanza (p. es. telelavoro).	
<b>T</b>	<b>T</b> sta per misure tecniche (p. es. lastre di vetro acrilico, posti di lavoro separati).	
<b>O</b>	<b>O</b> sta per misure organizzative (p. es. team separati, modifica della pianificazione dei turni).	
<b>P</b>	<b>P</b> sta per misure di protezione individuale (p. es. mascherine igieniche [mascherine chirurgiche / mascherine da sala operatoria]).	

Fonte: SECO

## Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare

Nel «Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 18 gennaio 2021 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare)», l'art. 10 viene precisato come segue:

Secondo il *capoverso 1*, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro, LL).

Secondo il *capoverso 1bis*, per garantire la protezione dei lavoratori, nei luoghi chiusi vige l'obbligo della mascherina se sono presenti più persone. Questo vale anche per i veicoli. Una maggiore distanza tra le postazioni di lavoro nello stesso locale non è più sufficiente. L'obbligo della mascherina non vige nelle seguenti situazioni:

- le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

L'inasprimento dell'obbligo della mascherina in ambito lavorativo ha delle ripercussioni sulle assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali nonché le riunioni degli organi esecutivi (compreso il Consiglio federale): se a queste assemblee e riunioni sono presenti lavoratori (p. es. traduttori, segretari, membri dell'amministrazione), vige l'obbligo della mascherina per tutti i presenti. Come finora è prevista una deroga per gli oratori. Lo stesso vale per le riunioni dei magistrati.

Secondo il *capoverso 2*, i datori di lavoro devono prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno. Il principio STOP comprende i seguenti punti:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.);
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 5 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP e come stabilito al capoverso 2 – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazione idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 5.

Il *capoverso 3* sancisce – tenendo conto del principio di proporzionalità – l'obbligo del datore di lavoro di ordinare l'adempimento degli obblighi lavorativi da casa (telelavoro). Nella misura in cui ciò sia possibile per la natura dell'attività e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro devono adottare provvedimenti organizzativi e tecnici idonei per consentire il telelavoro. Tali provvedimenti, ad esempio in ambito di hardware e software informatici (inclusi l'accesso ai dati e la sicurezza dei dati), dovranno essere attuati se è possibile realizzarli con un onere proporzionato e se a casa sono date le condizioni infrastrutturali e spaziali di base. Nei casi in cui è ordinato il telelavoro in virtù della presente disposizione, il datore di lavoro non è però tenuto a versare al lavoratore alcun rimborso spese (spese di elettricità, contributo all'affitto o simili), tanto più che si tratta di un provvedimento temporaneo.

Il *capoverso 4* stabilisce che, per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio, si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020.

## Competenze per l'esecuzione

I provvedimenti a tutela dei collaboratori da un contagio da Covid-19 sono provvedimenti sulla protezione della salute secondo l'art. 6 LL e gli ispettorati cantonali del lavoro sono le autorità competenti per l'esecuzione in base a questa legge.

In virtù dell'art. 11 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la Suva è stata incaricata di sostenere l'esecuzione come era già stato previsto con l'Ordinanza 2 COVID-19. È stato concordato che la Suva continui a occuparsi di determinate aziende.

Con l'abrogazione dell'art. 7d cpv. 3 dell'Ordinanza 2 COVID-19 è venuta meno la possibilità dei Cantoni di chiudere direttamente un cantiere<sup>1</sup>.

Si applica pertanto il diritto generale di esecuzione: gli ispettorati cantonali del lavoro – eventualmente a seguito di una notifica della Suva nonché in una procedura abbreviata in virtù dell'art. art. 51 segg. LL – emanano decisioni nei confronti delle aziende inadempienti che non hanno attuato i provvedimenti secondo l'art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare (cfr. domande concrete sulla procedura di controllo in fondo a questo documento).

La SECO è l'autorità di vigilanza sulle autorità di controllo ed è competente per l'interpretazione delle questioni procedurali (art. 42 cpv. 1 LL).

## Domande di ordine pratico sull'esecuzione delle raccomandazioni dell'UFSP in materia di igiene e di distanziamento

Nell'attuazione ad opera dei datori di lavoro e nel relativo controllo da parte degli organi esecutivi della LL e da parte della Suva insorgono regolarmente domande sull'attuazione concreta delle prescrizioni di cui all'art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare. In via di massima, a queste domande deve essere possibile dare una risposta unitaria. Gli organi esecutivi conducono un dialogo regolare sugli argomenti sollevati, che possono essere inoltrati dal basso verso l'alto, e definiscono le risposte che fungono da base per una prassi esecutiva unitaria.

Per le seguenti domande è stata elaborata una risposta comune da parte di SECO, AIPL e Suva.

	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
1	In ogni cantiere devo allestire una postazione per il lavaggio delle mani dotata di acqua corrente, sapone e salviette monouso?	Sì. In alternativa, per i lavori di breve durata (meno di due giorni/uomo), è possibile mettere a disposizione il disinfettante.
2	Con cosa possono essere asciugate le	Per asciugare le mani occorre mettere a disposizione salviette monouso, salviette di carta usa e getta o rotoli di salviette di stoffa utilizzabili una sola volta.

<sup>1</sup> L'art. 7d recitava: <sup>3</sup> Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiti gli obblighi di cui al capoverso 1.

	mani dopo averle lavate?	È inoltre possibile utilizzare asciugamani a lame d'aria, molti dei quali sono dotati di un filtro HEPA nel canale di aspirazione e l'aria (scarico) è canalizzata.
3	A quali misure igieniche sono soggetti i locali di comune utilizzo (p. es. toilette, locali pausa)?	I locali di comune utilizzo vanno puliti giornalmente. Dopo ogni utilizzo, nei locali pausa e nelle sale riunioni è opportuno pulire i tavoli e le altre superfici toccate di frequente, come i braccioli delle sedie, con prodotti di pulizia usuali. I locali devono essere attrezzati con adeguati prodotti di pulizia e salviette di carta monouso. In particolare le toilette mobili (p. es. TOI TOI) vanno pulite anche con un disinfettante.
4	Dove devo portare la mascherina?	Per garantire la protezione dei lavoratori, è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi quando in un locale è presente più di una persona. L'obbligo vale anche per i veicoli (art. 10, cpv. 1 <sup>bis</sup> dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare).
5	Devo portare la mascherina durante i trasporti di gruppo nel veicolo aziendale?	Sì, secondo l'art. 10 cpv. 1 <sup>bis</sup> dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, all'interno dei veicoli aziendali vige l'obbligo generale di indossare la mascherina. Soltanto il conducente può essere esentato da questo obbligo se indossare la mascherina rappresenta un rischio per la sicurezza. In questo caso, il posto a fianco del conducente deve essere possibilmente lasciato libero. Il conducente non deve portare la mascherina se è da solo a bordo del veicolo.
6	Quali tipi di mascherine sono considerati mascherine facciali?	Sono considerate mascherine facciali le maschere di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche nonché le mascherine in tessuto prodotte industrialmente che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici (p. es. mascherine cucite personalmente) non sono mascherine facciali. <a href="https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Produktsicherheit/produktesicherheit_faq_covid19.html">https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Produktsicherheit/produktesicherheit_faq_covid19.html</a> Sul posto di lavoro consigliamo tuttavia di continuare a portare le mascherine igieniche secondo la norma EN 14683, che garantiscono un livello di protezione e sicurezza elevato in base a una norma europea armonizzata.
7	Non sempre è possibile rispettare la distanza di 1,5 metri sul posto di lavoro all'esterno. Quando sono richieste misure supplementari?	Se all'esterno la distanza di 1,5 metri tra due persone non può essere rispettata bisogna in ogni caso adottare provvedimenti supplementari secondo il principio STOP. Per i lavori nei luoghi chiusi occorre sempre indossare la mascherina, indipendentemente dalla distanza.
8	Quale disposizione vale per i brevi contatti all'aperto inferiori a 1,5 metri?	I contatti di breve durata al posto di lavoro (p. es. incontri sui ponteggi, sollevare insieme un oggetto) possono aver luogo senza provvedimenti supplementari (p. es. senza mascherina). Se determinati compiti possono essere svolti solo insieme, sono necessari provvedimenti supplementari secondo il principio STOP.
9	È necessario istruire i lavoratori sull'uso della mascherina?	Per garantire la protezione contro l'infezione da coronavirus devono essere indossate le mascherine facciali (p. es. le mascherine igieniche) (vedi punto 5).

		<p>I lavoratori devono essere istruiti sul corretto uso delle mascherine. Indicazioni in merito sono disponibili su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://youtu.be/i8HTd1jROYM">https://youtu.be/i8HTd1jROYM</a></li> <li>- <a href="https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Sched-tematiche-factsheet/uso-corretto-delle-mascherine-igieniche">https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Sched-tematiche-factsheet/uso-corretto-delle-mascherine-igieniche</a></li> </ul>
10	<p>Nel «Rapporto esplicativo relativo all'Ordinanza COVID-19 situazione particolare», commento all'art. 10, si parla di «squadre fisse». Per chi lavora in queste squadre non sussiste l'obbligo di usare mascherine igieniche. E per i lavori di costruzione?</p>	<p>L'attuazione del provvedimento «squadre fisse» viene presa in considerazione solo se è prevedibile che l'uso delle mascherine igieniche non potrà essere efficace, p. es. in caso di lavori fisici pesanti durante giorni di canicola.</p>
11	<p>Cosa si intende con «squadre fisse»?</p>	<p>Sono gruppi di collaboratori della stessa azienda. Il datore di lavoro deve poter risalire alla composizione di queste squadre per il giorno in questione, e questo almeno durante le due settimane lavorative successive. Se un membro di questa squadra dovesse infettarsi con il coronavirus, tutti gli altri membri dovranno obbligatoriamente mettersi in quarantena.</p> <p><a href="http://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html">www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html</a></p>
12	<p>Le squadre fisse possono essere composte anche da dipendenti di aziende diverse?</p>	<p>No. Risalire alla composizione delle squadre fisse per due settimane lavorative implica una responsabilità che non può essere divisa. (Eccezione: personale a prestito)</p>
13	<p>Nei lavori di rifinitura interna sono spesso presenti, nella stessa zona di lavoro, collaboratori di varie ditte che lavorano assieme o gli uni accanto agli altri. Quali regole valgono in questo caso?</p>	<p>Per garantire la protezione dei lavoratori, è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi quando in un locale è presente più di una persona. L'obbligo vale anche per i veicoli (art. 10, cpv. 1<sup>bis</sup> dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare).</p>
14	<p>Quando, su un cantiere, un locale è considerato un locale chiuso?</p>	<p>Un locale è chiuso non appena sono state montate le finestre. Anche un locale cieco senza finestre è considerato un locale chiuso.</p>
15	<p>Negli spogliatoi è obbligatorio indossare la mascherina?</p>	<p>Sì. Gli spogliatoi sono luoghi chiusi. Perciò è obbligatorio indossare la mascherina.</p>
16	<p>Quali regole valgono per i locali pausa, le mense aziendali e i ristoranti per il personale?</p>	<p>Nei ristoranti per il personale e nelle mense aziendali deve essere mantenuta una distanza di 1,5 metri. Questa regola è da considerarsi rispettata se ogni secondo posto a sedere è mantenuto libero o se a un tavolo da quattro persone sono occupati solo i due posti in diagonale. Le altre regole</p>

		devono essere applicate per analogia. L'obbligo della mascherina ha validità generale tranne quando si consuma stando seduti.
17	Quali regole valgono nelle sale riunioni?	Nelle sale riunioni si deve sempre indossare la mascherina. Va inoltre rispettata la regola di distanziamento secondo cui tra due posti a sedere occupati ne va lasciato uno libero. Per i tavoli da quattro persone possono essere occupati solo i due posti in diagonale.
18	Come posso garantire che non ci siano lavoratori malati nel mio gruppo di lavoro?	Breve istruzione ogni mattina prima dell'inizio dei lavori. Istruite sulle prescrizioni indicate all'art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare riguardanti igiene, distanziamento e obbligo della mascherina e informatevi sullo stato di salute dei vostri lavoratori. I lavoratori che manifestano sintomi di malattia (tosse, mal di gola, respiro affannoso con o senza febbre, perdita improvvisa dell'olfatto e/o del gusto, sintomi febbrili o dolori muscolari) devono essere mandati a casa. Chiedete ai collaboratori con questi sintomi di restare a casa.
19	Chi ha bisogno di un piano di protezione?	I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione (art. 4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare).
20	Negli uffici open space si deve indossare la mascherina?	Per garantire la protezione dei lavoratori, è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi quando in un locale è presente più di una persona. L'obbligo vale anche per i veicoli (art. 10, cpv. 1 <sup>bis</sup> dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare).
21	Quali provvedimenti speciali devono essere assunti per le persone particolarmente a rischio?	Per le persone particolarmente a rischio valgono le disposizioni dell'art. 27a dell'Ordinanza 3 COVID-19
22	Un collaboratore comunica che le analisi di laboratorio hanno confermato l'infezione da coronavirus. Cosa deve fare il datore di lavoro?	Occorre seguire le istruzioni del Cantone (servizio di contact tracing). Se tutte le misure di protezione sono state rispettate, si può presumere che nessun altro collaboratore venga posto in quarantena.
23	L'obbligo di indossare la mascherina in luoghi accessibili al pubblico decade se sono installati dei divisori?	L'obbligo della mascherina facciale si applica anche ai collaboratori e ad altro personale attivo in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico della struttura, per i quali finora erano stati installati dispositivi di protezione come grandi divisori in vetro o plastica. (Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare, commento all'art. 3 cpv. 2)
24	Come deve essere attuato l'obbligo del telelavoro nelle aziende dell'industria e dell'artigianato o nelle imprese di costruzioni?	Il telelavoro deve essere attuato ovunque ciò sia possibile senza sostenere un onere sproporzionato. Questa regola vale anche per una singola parte dell'azienda (es. uffici, amministrazione). Spetta al datore di lavoro verificare l'attuabilità del telelavoro e disporlo di conseguenza (art. 10, cpv. 3, Ordinanza COVID-19 situazione particolare).



## **Domande concrete sulla procedura di controllo**

### **Disposizione di provvedimenti**

Secondo l'art. 11 cpv. 4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente. In via di massima i provvedimenti disposti che non comportano la sospensione del lavoro devono essere attuati entro il giorno lavorativo successivo.

Nei seguenti casi il lavoro viene sospeso fino ad attuazione ultimata dei provvedimenti necessari:

1. Non è data la possibilità di lavarsi le mani con acqua corrente e sapone e non è inoltre disponibile (gel) disinfettante.
2. La distanza di 1,5 metri fra i lavoratori non viene rispettata e non sono stati adottati ulteriori provvedimenti di protezione.
3. L'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi non è attuato.

Una decisione in merito viene emessa in base agli artt. 10 e 11 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare ed è nel contempo una decisione secondo l'art. 51 cpv. 1 LL. La stessa non ha tuttavia alcun effetto sulla procedura di esecuzione secondo la LAINF.

### **Chiusura dell'azienda**

Se gli organi esecutivi constatano durante i loro controlli che i provvedimenti ordinati non sono stati attuati, gli stessi vengono nuovamente ordinati, sotto comminatoria della pena prevista nell'art. 292 CP. Quando il provvedimento viene ordinato per questa seconda volta si comunica inoltre che in caso di mancata attuazione l'azienda dovrà essere chiusa. Se il provvedimento non è attuato nemmeno dopo il terzo controllo, l'azienda viene immediatamente chiusa o i lavori in questione vengono sospesi. L'emissione di decisioni compete unicamente agli ispettorati cantonali del lavoro.

### **Densità dei controlli**

In via di massima ogni controllo del posto di lavoro o del sistema può essere utilizzato anche per controllare le prescrizioni di cui all'art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Possono essere svolti anche controlli circoscritti all'attuazione di questi provvedimenti.

### **Controlli da parte di terzi**

I controlli da parte di terzi (p. es. organizzazioni tripartite) concernenti il rispetto delle prescrizioni del diritto pubblico in materia di protezione dei lavoratori secondo la LL non sono previsti dalla legge e pertanto, in base all'informativa della SECO ai Cantoni del 6 aprile 2020, non sono consentiti. L'esecuzione è attribuita esplicitamente agli organi esecutivi menzionati.

### **Dialogo istituzionalizzato fra gli organi esecutivi della LL e la Suva**

I rappresentanti degli organi esecutivi della LL e la Suva si confrontano ogni due settimane e definiscono i passi necessari. All'occorrenza possono essere consultati l'UFSP e le parti sociali.